

Allegato "B" all'atto numero 5000

STATUTO

Consorzio Regionale Carta e Cartone Sardegna (CrccS)

ART. 1 E' costituito il Consorzio Regionale Carta e Cartone Sardegna (CrccS), con sede in Cagliari presso lo studio commercialista Dr. Giovanni Irde, viale Ciusa numero 16.

ART. 2 Il Consorzio, con attività esterna, non persegue fini di lucro ed è disciplinato dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del C.C., dal presente Statuto e dal Regolamento Consortile. Scopo del Consorzio è lo sviluppo delle attività inerenti il comparto carta in Sardegna riferite al ciclo della raccolta-recupero-riciclaggio, produzione e trasformazione della carta e cartone (d'ora in poi denominata "filiera") e la rappresentazione degli interessi collettivi sotto l'aspetto ambientale, culturale, sociale, produttivo ed economico.

ART. 3 Le finalità e l'oggetto del Consorzio sono le seguenti:

- rappresentare gli interessi regionali del comparto anche con la ricerca di rapporti contrattuali diretti con i soggetti produttori (soggetti pubblici e privati che effettuano la raccolta) e realizzare il coordinamento di attività complementari, sussidiarie, direttamente o indirettamente funzionali allo sviluppo del Consorzio stesso, anche con la definizione di intese

ed accordi con soggetti istituzionali locali, regionali e nazionali riguardanti i processi tecnico-produttivi, economici e sociali della raccolta differenziata della carta e cartone in Sardegna;

- proporre i servizi e le risorse professionali del Consorzio quale partner e consulente per le attività degli osservatori provinciali e di quello regionale per la definizione e redazione dei piani provinciali e del piano regionale dei rifiuti;

- individuare ulteriori sbocchi industriali della filiera -recupero-riciclaggio, per meglio valorizzare e tutelare le produzioni sarde attraverso il pieno utilizzo delle attività imprenditoriali del riciclo operanti nella Regione;

- promuovere scambi tra aree territoriali della Sardegna e fra la Sardegna e le altre regioni d'Italia nel campo della cultura della raccolta differenziata della carta e cartone e del suo riciclo, mediante la realizzazione di studi, indagini, relazioni riguardanti i vari aspetti tecnico-economici e sociali del comparto e attraverso convenzioni con istituzioni locali, territoriali e regionali, associazioni professionali e di categoria, enti, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri studi;

- sollecitare la cooperazione tecnica, scientifica, economica,

culturale, produttiva di comune interesse tra i soggetti consorziati;

- promuovere e organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni, seminari, manifestazioni culturali, viaggi di studio, laboratori di produzione, etc. nel campo delle tematiche riguardanti la carta ed il cartone con specifico interesse verso gli aspetti del riciclo, delle produzioni a km 0 e delle verticalizzazioni del prodotto locale ;

- favorire l'attività di formazione professionale come strumento per l'incremento e il miglioramento continuo delle competenze professionali delle risorse umane coinvolte nella filiera e nella fase di realizzazione di progetti attuali e futuri di partenariato con soggetti pubblici e privati;

- sviluppare ulteriori attività (anche complementari o sussidiarie) comunque direttamente o indirettamente connesse con le finalità consortili, anche ricercando e proponendo forme di collaborazione per la valorizzazione del comparto in Sardegna.

ART. 4 Possono essere soci del Consorzio imprenditori, società e professionisti che operano all'interno della filiera e che ne condividono i principi ed intendono perseguirne gli scopi. Possono essere ammessi in qualità di soci anche:

- Enti pubblici non economici, compresi Regione, Province e Comuni;

- Enti pubblici Economici;
- Enti pubblici di ricerca;
- Enti e consorzi pubblico/privati;
- Università e singoli Dipartimenti Universitari e di ricerca;
- Fondazioni riconosciute e Associazioni di categoria;
- Fondazioni Bancarie;
- Istituti di Credito;
- Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel settore ambientale e nel campo della filiera;
- Imprese e consorzi di imprese in qualsiasi forma costituiti.

ART. 5 Il patrimonio del consorzio è costituito inizialmente dalle quote associative dei consorziati e da quanto perverrà al Consorzio in avvenire.

Il contributo di ciascun socio fondatore all'atto di costituzione del Consorzio è pari a euro 2000,00 (duemila).

In caso di trasferimento dell'azienda consorziata, per causa di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare subentra nel contratto di consorzio a condizione che:

- a) sia in possesso dei requisiti per l'ammissione;
- b) la deliberazione dell'assemblea relativa alla partecipazione del nuovo titolare al consorzio sia adottata con voto favorevole della maggioranza dei componenti.

ART. 6 Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative dei singoli consorziati
- b) contributi annuali dei consorziati;
- c) eventuali contributi di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) eventuali sponsorizzazioni;
- e) proventi del fondo consortile;
- f) autofinanziamento;
- g) da ulteriori e specifici contributi finalizzati a coprire il fabbisogno finanziario alimentato da azioni e/o interventi consortili di carattere straordinario non previsti nel bilancio di previsione ed esclusivamente finalizzati alla realizzazione delle operazioni promosse solo dai Consorziati interessati, nella misura che sarà determinata con delibera dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 7 Per assicurare la regolare attività del Consorzio si costituisce un Fondo Consortile la cui disciplina è demandata al Regolamento Consortile che ne definirà le modalità di costituzione e le forme di finanziamento; il medesimo Regolamento Consortile determinerà inoltre le modalità operative della partecipazione dei soci.

ART. 8 L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'Ufficio di Presidenza il bilancio consuntivo e nei successivi trenta giorni il bilancio preventivo del successivo esercizio; il rendiconto dell'esercizio dovrà essere approvato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Sussiste inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita del Consorzio.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività direttamente connesse a queste ultime.

ART. 9 Possono essere ammessi a partecipare al Consorzio tutti i soggetti richiamati nel precedente art. 4 che ne facciano domanda scritta e controfirmata da almeno due consorziati fondatori i quali garantiscono dei requisiti del presentato. I due consorziati che controfirmano la domanda di richiesta di adesione assumono rispettivamente la veste di consorziato presentatore e consorziato avallatore.

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le disposizioni dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 10 Le domande di ammissione vengono istruite dall'Ufficio di

Presidenza e approvate o respinte dalla Assemblea che delibera con la maggioranza dei presenti.

ART. 11 Le categorie dei consorziati sono le seguenti:

- a) consorziati fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita al Consorzio;
- b) consorziati ordinari;
- c) consorziati onorari: coloro che non pagano la quota associativa ed il contributo annuale stabilita dal Consorzio e non hanno diritto di voto;
- d) consorziati sostenitori: coloro che si impegnano a sostenere il Consorzio, anche con contributi finanziari, in tutte le forme che l'Assemblea riterrà opportuno; non hanno diritto di voto.

Non sono ammessi consorziati a carattere temporaneo.

ART. 12 I consorziati hanno diritto di partecipare alla vita consortile ed alle manifestazioni promosse dal Consorzio. Si fanno carico della costituzione e alimentazione del Fondo Consortile ed assicurano la stretta osservanza del presente Statuto nonché del Regolamento Consortile, di eventuali regolamenti specifici e delle deliberazioni degli organi del Consorzio.

ART. 13 La qualità di consorziato si perde per decesso, dimissioni, per comportamenti contrari e lesivi delle finalità del

Consorzio e per morosità e sarà dichiarata dall'Ufficio di Presidenza che a mezzo lettera raccomandata comunicherà l'avvenuta esclusione al socio.

ART. 14 Sono partecipanti coloro che prestano gratuitamente la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali e che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi del Consorzio.

ART. 15 Organi del Consorzio sono:

- a) Assemblea generale dei consorziati
- b) Ufficio di Presidenza
- c) Presidente
- d) vice Presidente esecutivo
- e) Vice Presidente
- f) Segretario

ART.16 L'assemblea generale è sovrana. Essa si riunisce di norma una volta all'anno su convocazione dell'Ufficio di Presidenza, almeno otto giorni prima, a mezzo lettera, fax od ogni altro mezzo idoneo a raggiungere la totalità dei consorziati per deliberare sulla relazione annuale del Presidente del Consorzio e sull'ammontare del contributo di adesione e del contributo annuale.

L'Assemblea generale dei consorziati viene convocata sempre nel

rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta l'Ufficio di Presidenza lo ritenga opportuno.

ART. 17 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i consorziati in regola con il pagamento dei contributi consorziali, oltre i consorziati onorari e sostenitori.

ART. 18 L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in mancanza, dal vice presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea dei consorziati è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e delibera in prima convocazione con l'approvazione di almeno 2/3 dei soci ed in seconda convocazione con la maggioranza dei soci presenti.

ART. 19 L'Ufficio di Presidenza è eletto liberamente dall'Assemblea generale dei consorziati e si compone di un numero massimo di 5 (cinque) membri.

L'Ufficio si compone del Presidente che è anche Presidente del Consorzio, del Vice Presidente Esecutivo, del Vice Presidente se nominato e del Segretario.

Le cariche di Presidente e VicePresidente sono individuate tra i consorziati fondatori, mentre possono ricoprire la carica di Vice Presidente esecutivo e Segretario anche professionisti esterni. Il regolamento consortile disciplinerà il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza e delle cariche di vice presidente e segretario.

L'Ufficio di Presidenza resta in carica per tre esercizi.

ART. 20 L'Ufficio di Presidenza è responsabile verso l'Assemblea della gestione del Consorzio.

L'Assemblea dei consorziati approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dall'Ufficio di Presidenza che si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno tre consorziati per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività consortile, amministrativa del Consorzio e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

ART. 21 Il Presidente ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari.

Al fine di dare attuazione al presente Statuto e per disciplinare

il regolare svolgimento delle attività consortili, l'Ufficio di Presidenza adotta gli schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea per l'approvazione.

ART. 22 La durata del Consorzio è fissata in anni 50 (cinquanta).

Esso potrà essere sciolto solo in seguito a specifica deliberazione dell'Ufficio di Presidenza da presentare alla ratifica dell'Assemblea generale dei consorziati. Il patrimonio consortile, su proposta del Presidente e su delibera dell'Assemblea, deve essere devoluto per il perseguimento di finalità analoghe.

ART.23 In caso di scioglimento del consorzio l'assemblea fisserà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri.

ART. 24 Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e il Consorzio o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza della Camera di Conciliazione e Mediazione civile e commerciale della C.C.I.A.A. di Cagliari.

Mariella Guidi

Radaelli Francesco Emanuele

Barsanti Giulio

Alessandra Altieri